

Art. 1, comma 870, L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021)

In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse destinate, nel rispetto del vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato art. 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Per quanto riguarda gli Enti Locali, è già previsto che i risparmi da lavoro straordinario dell'anno precedente confluiscono nel fondo per le risorse decentrate dell'anno successivo, in deroga al limite al trattamento economico accessorio (art. 67, comma 3, lett. e), CCNL 21/05/2018).

L'unica novità prevista dalla Legge di bilancio 2021 consiste pertanto nella possibilità di utilizzare i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020, previa certificazione da parte dell'organo di revisione, per finanziare nel 2021 i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro (art. 68, comma 2, lett. a), b) e c), CCNL 21/05/2018), ovvero gli istituti del welfare integrativo, in deroga al limite al trattamento economico accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.